

Voto trasferibile e voto alternativo in Italia: spunti di riflessione

Alessandro Sterpa

Nel luglio 2010 è stata presentata in Parlamento una proposta di riforma del sistema elettorale che prevede un meccanismo innovativo di attribuzione dei seggi (il sistema è in uso in pochissimi paesi: Australia, Irlanda e Malta). Polena ritiene utile portare questa proposta a conoscenza dei suoi lettori e ne affida la presentazione e alcune prime riflessioni ad Alessandro Sterpa.

L'ipotesi di inserire il meccanismo del voto singolo trasferibile (VST) ovvero del voto alternativo (VA) nel sistema elettorale per il Parlamento italiano deve essere analizzata con riguardo al nuovo ruolo dei partiti e dei candidati nel mercato elettorale italiano e non solo utilizzando le tradizionali categorie di studio dei sistemi elettorali. Queste categorie, infatti, classificano i sistemi elettorali in maggioritari e non maggioritari (o proporzionali) e così facendo pongono in risalto gli effetti rappresentativi del meccanismo, ma non il ruolo dei partiti e dei candidati nel mercato elettorale. Il candidato è ormai divenuto molto più rilevante che in passato visto che i partiti hanno perduto il loro tradizionale primato sia nella costruzione dell'offerta che nell'indirizzo della domanda elettorale. L'introduzione del VST o del VA, a prescindere se con un meccanismo di trasformazione dei voti di tipo maggioritario o non maggioritario, sarebbe coerente con gli altri sistemi elettorali confermando la crescente rilevanza del candidato rispetto ai partiti nel mercato elettorale.

Parole chiave: voto alternativo, voto singolo trasferibile, repubblica dei partiti, sistemi elettorali con prevalenza dei candidati, uguaglianza del voto.

I. La trasformazione del mercato elettorale

L'adozione del sistema con voto alternativo in Italia pone in risalto un tema cardine del nostro paese definito, non a caso, una “repubblica dei partiti”: la riduzione del “peso” dei partiti nel mercato elettorale, sia sul lato dell'offerta che della domanda.

La centralità dei partiti nel mercato elettorale italiano è stata per un certo periodo (forse inevitabilmente, cfr. Scoppola, 1991; 1997) quasi esclusiva; una centralità costituzionalmente non peregrina, visto quanto previsto dall'art. 49

Per corrispondenza: Alessandro Sterpa, Dipartimento di Teoria dello Stato, Sapienza - Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma. E-mail: alessandro.sterpa@uniroma1.it

della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

È evidente però che da queste previsioni costituzionali non è in alcun modo possibile dedurre (non lo è oggi e non lo era all'origine dell'esperienza repubblicana) una “esclusiva” dei partiti alla definizione dell’offerta politica né, tanto meno, dalla Costituzione è possibile ricavare la “necessarietà” dei partiti nelle competizioni elettorali.

Questo in primo luogo perché, come prevede la stessa Costituzione, esistono istituti connessi all'esercizio della sovranità popolare che non presuppongono l'intermediazione dei partiti politici, ma concorrono sicuramente alla definizione della “politica nazionale” (referendum abrogativo e costituzionale). D'altronde, proprio il crescente impiego del referendum abrogativo (a prescindere dal mancato raggiungimento del quorum) è storicamente coinciso con l'accentuarsi della “crisi di regime” (Lanchester, 1996) aprendo scenari nuovi nel rapporto tra i cittadini e il potere pubblico (Caravita, 1993; Barbera, Guzzetta, 2007).

Negli ultimi anni, l'affermazione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati (sia a livello locale che nazionale, finanche ad una disciplina legislativa delle stesse per le elezioni regionali in Toscana) e l'esplosione delle liste civiche locali ha confermato un processo di marginalizzazione dei partiti politici tradizionali nella definizione dell’offerta politica; marginalizzazione suffragata anche dalle scelte dell'elettore, che ha sempre più utilizzato – quando consentito dalla normativa – il voto di preferenza, il voto “disgiunto”, ossia l'espressione di un voto per una lista e contemporaneamente per un candidato sostenuto da altre liste, e il voto al solo candidato alla guida dell'esecutivo (che potremmo definire “voto liscio”).

2. Voto di preferenza, voto disgiunto e voto liscio

In Italia lo stesso elettore è chiamato ad esercitare il proprio diritto-dovere di voto sulla base di (almeno) sei sistemi elettorali diversi.

Le elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica avvengono con coalizioni formate da più liste senza la possibilità di esprimere il voto di preferenza, nel primo caso con un premio di maggioranza su base nazionale e nel secondo su base regionale; nelle elezioni per il Parlamento europeo l'elettore, invece, esprime addirittura fino a tre preferenze; in quelle regionali, per le quali potrebbe potenzialmente esistere un sistema elettorale diverso per ciascuna regione, quasi tutte le leggi elettorali (unica eccezione è la Toscana) prevedono la possibilità di esprimere il voto di preferenza per i componenti del Consiglio regionale ed esiste un premio di maggioranza per la coalizione del Presidente; le regioni Puglia, Marche, Toscana e Campania

hanno abolito i listini (bloccati) accanto al candidato Presidente; nelle elezioni comunali e in quelle provinciali, dove c'è egualmente il premio di maggioranza, l'elettore può esprimere la preferenza solo per i consiglieri comunali, mentre per quelli provinciali il sistema proporzionale è su base di collegi con candidatura unica per ciascun partito.

In tutte le elezioni, come è noto, l'elettore può limitarsi a barrare il simbolo di un partito per esprimere il proprio voto e può (con rare eccezioni) esprimere il voto di preferenza all'interno dell'offerta politica di una determinata lista.

In questo contesto, la legge elettorale del 21 dicembre 2005, n. 270, che ha introdotto le liste bloccate per le elezioni politiche, rappresenta un'eccezione e una rottura nella storia dei sistemi elettorali italiani che hanno (quasi) sempre permesso all'elettore di esprimere il voto di preferenza (o di scegliere tra diversi candidati nei collegi uninominali) come tuttora accade nelle elezioni comunali (oltre che circoscrizionali e municipali), regionali ed europee.

L'elettore italiano, dunque, è abituato a poter esprimere la propria scelta per un candidato ed è anche solito utilizzare detta possibilità quando si presenta. Il tasso di impiego della preferenza rimane altissimo nelle elezioni regionali (al 51% delle schede nelle elezioni regionali 2005; Fabrizio, Feltrin, 2007) e ancora più elevato in quelle comunali.

Anzi, c'è di più. Alcuni sistemi elettorali consentono il voto disgiunto ossia la possibilità di votare una lista ed un candidato consigliere di quella lista diversi da quelli che sostengono il candidato a Sindaco (Comuni con più di 15.000 abitanti) o il candidato a Presidente della Regione (in quasi tutte le Regioni ordinarie ad eccezione delle Marche).

A livello comunale lo strumento, ampiamente utilizzato, ha anche prodotto casi di "Sindaci senza maggioranza" (cosiddetta "anatra zoppa").

Infine, sia per Provincia e Comune che per le Regioni è possibile esprimere il voto per il solo candidato alla guida dell'esecutivo non solo nei ballottaggi (che sono previsti solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti e per le Province).

Il voto al solo candidato alla guida dell'ente territoriale (il cosiddetto voto liscio) è notevolmente cresciuto negli ultimi anni sia negli enti locali che nelle Regioni. Nelle ultime elezioni regionali (2010), come risulta dai dati del Ministero degli Interni, in Piemonte, Lazio e Lombardia il voto ai soli Presidenti eletti si è attestato a circa 200.000 elettori (non dissimile l'entità per i candidati primi dei non eletti), mentre in Toscana ed Emilia-Romagna sono stati circa 100.000 gli elettori che hanno scelto di votare per il solo Presidente eletto. Fenomeno ben diverso in Campania e Calabria, dove l'alto numero di voti di preferenza si è tradotto in una corrispondenza completa tra voti ai partiti e voti al candidato Presidente collegato; è da notare che in queste due Regioni (a differenza, ad esempio, delle Marche) era ammesso il voto disgiunto.

Proprio le elezioni regionali, con il doppio dato dell'aumento dei voti di preferenza e dell'aumento dei voti lisci al solo candidato Presidente, forni-

scono un riscontro di come gli elettori preferiscano comunque operare una scelta sulla base dei candidati più che dei partiti.

Una tendenza, quest'ultima, che muove dalla possibilità (solo di recente acquisita) di eleggere direttamente sia i Sindaci sia i Presidenti di Provincia e Regione e che investe (insieme alla “personalizzazione” della politica) anche l’offerta elettorale per il Parlamento con l’introduzione dei nomi dei leader (e dei potenziali Presidenti del Consiglio) nei simboli dei partiti presenti sulla scheda. Non si dimentichi che, a livello regionale, la coalizione di governo che ha posto in essere l’unico reale tentativo di derogare al sistema di elezione diretta del Presidente (Friuli Venezia Giulia) è stata sconfitta in sede referendaria (29 settembre 2002 con il 78% dei voti contro la riforma) e alle successive elezioni regionali del 2003.

L’alto tasso di espressione delle preferenze, l’impiego crescente del voto disgiunto e del voto al solo candidato alla guida dell’esecutivo rappresentano segnali evidenti di un cambiamento nell’approccio dell’elettore italiano, il quale esprime un voto sempre più libero rispetto all’offerta dei partiti e sempre più attento, e quindi condizionato, dalle candidature (quindi dalle persone) in competizione per la carica elettiva.

Si tratta del ridimensionamento del ruolo dei partiti politici nello scenario elettorale.

I partiti, pur avendo un’origine elettorale e parlamentare (Duverger, 1958), hanno in seguito perso quei caratteri funzionali per diventare essi stessi i regolatori del mercato politico sia in sede di domanda che di offerta, e oggi stanno tornando alla loro funzione originaria (Ridola, 1982; Scoppola, 1991; 1997; Colarizi, 1994). In un mutamento del genere, evidentemente, i candidati (e i partiti “anomali”) guadagnano spazi di intervento nel mercato elettorale.

3. La trasformazione del mercato elettorale e i sistemi elettorali

Conferma della “crisi” del ruolo dei partiti nel mercato elettorale è costituita dal fatto che compaiano – nello scenario politico e istituzionale – proposte di meccanismi elettorali innovativi per la tradizione italiana come il voto singolo trasferibile (VST) e il voto alternativo (VA), che rappresentano due varianti di un unico approccio alla trasformazione dei voti in seggi: si tratta di due formule caratterizzate entrambe dal comune denominatore per cui l’elettore può (o deve) esprimere il maggiore o minore gradimento per più candidati a prescindere dalla loro appartenenza ad uno schieramento politico ovvero ad una determinata lista.

Nel caso del VST, ad esempio, l’elettore esprime un ordine di preferenza per una serie di candidati (tutti o parte di quelli proposti) e il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi tiene in considerazione non solo il

“primo voto” ma anche le altre scelte (2, 3, 4 ecc.), di modo da permettere l’elezione di candidati mediamente preferiti o comunque meno sgraditi. Applicato a collegi plurinominali (Irlanda e Malta, elezioni nazionali e per il Parlamento europeo), il sistema prevede l’elezione di tutti i candidati che superino la soglia minima di consenso (*Droop quote*) con i primi voti; dopo di che, per completare l’assegnazione dei seggi, si sommano ai primi voti degli altri candidati i secondi, terzi e quarti voti del candidato eletto, in modo da permettere agli altri candidati il raggiungimento della soglia di accesso alla rappresentanza. Il meccanismo, con obbligo di porre in ordine di preferenza tutti i candidati, si utilizza anche per il Senato australiano.

Con il VA, invece, la scelta dell’elettore si riduce a due candidati con l’eguale effetto di premiare il candidato che, nel collegio uninominale, ha ottenuto la maggioranza dei primi voti o, nel caso ciò non accadesse, la maggioranza dei primi e secondi voti sommati come accade in Australia nelle elezioni diverse da quelle per il Senato. A differenza del VST, in questo caso, in ragione dell’applicazione del meccanismo a collegi uninominali, si iniziano a contare i secondi voti dei candidati meno votati e non già di quelli eletti.

Questi due meccanismi di trasformazione dei voti in seggi sono inseriti in sistemi elettorali classificati dagli studiosi ora nel novero di quelli maggioritari (VA) ora tra quelli non maggioritari e, in particolare, tra i proporzionali (VST).

In ogni modo, però, questa tradizionale suddivisione teoretica dei sistemi elettorali, già sottoposta peraltro a inevitabili e ricorrenti tentativi di rivisitazione (Lanchester, 2004), non riesce a cogliere con pienezza le peculiarità dei sistemi di elezione caratterizzati dal VST e dal VA in ragione del fatto che detta suddivisione si basa sugli effetti rappresentativi delle formule più che sulle condizioni del mercato elettorale nel quale operano.

Le tradizionali scelte classificatorie rischiano di fornire una visione riduttiva del fenomeno nella misura in cui evidenziano solo una parte delle caratteristiche dei sistemi elettorali che impiegano il VST o il VA operando una classificazione che dipende dal complesso della disciplina in cui è inserito uno dei due meccanismi di trasformazione dei voti in seggi: la capacità elettiva uninominale ovvero plurinominale, la dimensione del collegio o della circoscrizione, la soglia di accesso *Droop*, l’obbligatorietà o meno della preferenza multipla, la forma di governo, la legislazione di contorno, la struttura del sistema politico dei partiti e dei soggetti politicamente rilevanti.

L’impostazione tradizionale con la quale si classificano i sistemi elettorali – spostando proprio l’attenzione su questi elementi – rischia di non cogliere i caratteri peculiari e comuni di questi due tipi di meccanismi di trasformazione dei voti in seggi; caratteri che sono sintetizzabili nella *centralità del voto*

alla persona sia sul versante della costruzione dell’offerta politica sia su quello dell’espressione del voto.

A ben vedere, la difficoltà in cui si cade utilizzando i criteri tradizionali di analisi è spiegabile anche con il fatto che i tradizionali sistemi elettorali, generalmente impiegati nelle democrazie occidentali “mature”, sono quasi esclusivamente costruiti intorno al ruolo dei partiti politici, il cui contributo alla formazione dell’offerta politica è ritenuto, finanche nelle rispettive Costituzioni, decisivo se non esclusivo. Inoltre, in queste stesse realtà l’elettorato, più o meno “mobile”, si è tradizionalmente accostato al voto con un approccio identitario di tipo “partitico” (se non ideologico), fatta salva qualche pur rilevante eccezione (USA).

Così, l’affermazione della “democrazia dei partiti” ha influenzato nel corso del Novecento non solo la formazione dei sistemi elettorali, ma anche la loro sistemazione teoretica imponendo l’idea, divenuta quasi “scontata”, della centralità dei partiti nella costruzione dell’offerta elettorale e nella conseguente scelta dell’elettore.

In ragione di ciò, l’analisi del VST e del VA – accomunati dalla assoluta preminenza del voto di preferenza o, se vogliamo, del grado di preferenza per ciascun candidato – deve essere condotta non unicamente con le categorie dogmatiche tradizionali (costruite intorno alla “centralità dei partiti”), ma con attenzione alla nuova e crescente rilevanza dei candidati nella domanda e nell’offerta del mercato elettorale.

4. I sistemi elettorali “con prevalenza dei candidati”

Occorre dotarsi di una nuova lente per analizzare i meccanismi elettorali graduandola sulla maggiore o minore rilevanza del voto alla lista ovvero al candidato più che sugli effetti più o meno *distorsivi* della rappresentanza delle formule (maggioritarie o proporzionali) rispetto ai consensi dei singoli partiti.

Se tradizionalmente la maggioranza dei sistemi elettorali era caratterizzata dalla “prevalenza delle liste” (quale riflesso della prevalenza dei partiti) nella costruzione dell’offerta e della domanda politica, i due sistemi del VST e del VA dovrebbero essere definiti quali sistemi con “prevalenza dei candidati”; ovviamente quest’ultimi possono essere contraddistinti per la differente collocazione tra i due estremi di un immaginario pendolo delimitato da un lato dai sistemi elettorali proporzionali a liste bloccate (ma anche dai sistemi maggioritari uninominali con forte controllo partitico delle candidature) e dall’altro dai sistemi con voto di preferenza trasferibile-alternativo e senza liste di partito o simboli che condizionino la scelta del/dei candidato/i.

I sistemi con “prevalenza dei candidati” operano, a loro volta, con un

minore o maggiore grado di purezza in ragione della capacità dei partiti di condizionare *a) la presentazione delle candidature e b) la scelta dell'elettore con la propria presenza sulla scheda elettorale.*

È evidente, infatti, che se i candidati ammessi alla competizione sono scelti dai partiti (in senso formale o sostanziale) il funzionamento del sistema elettorale, pur formalmente con una prevalenza dei candidati, può trasformarsi comunque in un sistema a prevalenza partitica.

Un ulteriore elemento di “razionalizzazione” della rilevanza dei candidati è costituito dalla presenza dei simboli delle liste sulla scheda elettorale che potrebbero condizionare l'elettore (soprattutto l'elettore abituato a scegliere i simboli) nell'espressione della preferenza che diverrebbe così solo “indirettamente” un voto per il candidato (o i candidati).

Al fine di garantire non solo il libero voto di preferenza al candidato, ma la struttura propria di questi sistemi, occorre porre adeguata attenzione al sistema elettorale in senso lato (la legislazione di contorno relativa all'ammissibilità delle liste, oltre che alle forme di pubblicità e ai rimborси) e alla normativa relativa alla definizione formale della scheda.

Un sistema con VST o VA, affinché funzioni realmente come un sistema con prevalenza dei candidati, dovrebbe prevedere una disciplina di accesso alla candidatura che definisca una soglia di accesso (ad esempio un numero di sottoscrizioni proporzionale alla dimensione della circoscrizione-collegio) che non renda di fatto necessaria una macchina organizzativa di tipo partitico.

Inoltre, la presenza sulla scheda, accanto ai nomi già scritti dei candidati, dei simboli di partiti o di liste ovvero l'organizzazione dei candidati sulla base di liste concorrenti può condizionare sensibilmente la scelta del candidato da parte dell'elettore.

Il sistema del VST e quello del VA conoscono varianti già oggetto di ampia disamina da parte della dottrina, che non occorre riproporre; tuttavia, su alcuni elementi correttivi vale la pena soffermarsi per ragionare sull'esportabilità di tali meccanismi in Italia.

Con riguardo al numero di preferenze esprimibili, ad esempio, in Australia il sistema del VST è impiegato per le elezioni del Senato e l'elettore deve mettere in ordine di gradimento tutti i candidati, mentre in Irlanda del Nord e a Malta si può esprimere anche un solo voto.

La possibilità di esprimere più preferenze, rispetto all'obbligo di farlo, conferisce al sistema una maggiore dose di libertà per l'elettore ma, al tempo stesso, asseconda le divisioni politiche; nel caso di preferenze non obbligatorie, infatti, l'elettore potrebbe non esprimere gli altri voti in ragione del fatto che gli altri candidati sono politicamente legati a forze politiche ben distinte.

I sistemi con prevalenza delle candidature presuppongono, in particolar modo se è previsto l'obbligo di esprimere l'ordine di preferenza per

tutti i candidati, un elettorato non polarizzato ideologicamente, che sia in grado di votare anche candidati non legati al partito al quale si sente più vicino.

È doveroso, inoltre, riflettere sul rapporto tra i sistemi elettorali con prevalenza dei candidati e forma di governo. Nel caso di forme di governo parlamentari con esecutivi espressione del voto di fiducia (sia in entrata che in uscita) da parte degli organi assembleari, i sistemi elettorali di questo tipo sono strutturalmente avvantaggiati.

Qualora, invece, dovessimo costruire un sistema elettorale con VST o VA per una forma di governo neo-parlamentare con elezione diretta del vertice dell'esecutivo occorrerebbe collegare il candidato a vertice dell'esecutivo con alcuni candidati per l'organo assembleare, per evitare il rischio di costruire casi di esecutivi senza maggioranze a sostegno.

Così facendo, infatti, si rischia di costruire un ostacolo alla possibilità per l'elettore di scegliere candidati di provenienza politica diversa e si costringerebbe la competizione tra i candidati all'interno delle rispettive liste o coalizioni di liste.

La condizione ottimale nella quale il VST e il VA operano come reali sistemi con prevalenza dei candidati, dunque, pare essere quella dell'elezione di organi assembleari non contestuale a quella dell'esecutivo.

Infine, la dimensione del collegio produce due diverse conseguenze: si abbassa la "soglia di visibilità politica" dei candidati e si aprono scenari concreti per gli outsider estranei al sistema partitico, ma contemporaneamente si rendono gli amministratori locali veri protagonisti, diretti o indiretti, delle elezioni politiche in ciascun collegio.

5. I sistemi elettorali con prevalenza dei candidati: una proposta per l'Italia

Nel corso della XVI Legislatura è stato presentato un disegno di legge ordinaria per introdurre il sistema elettorale con voto alternativo per l'elezione del Parlamento italiano (Atti del Senato 2312; Ceccanti, Ichino, 2010).

Il progetto di legge recupera una elitaria, ma ricorrente, proposta per una via italiana al voto caratterizzato dalla prevalenza dei candidati già sostenuta da Luigi Einaudi nel 1953 e oggetto di una precedente proposta di legge nel corso dell'XI Legislatura (Atti della Camera 2052; Zanone, 1992).

La proposta si caratterizza per un meccanismo maggioritario su collegi uninominali su cui è suddiviso il territorio nazionale (618 per la Camera dei Deputati e 309 per il Senato della Repubblica).

All'interno di ciascun collegio la competizione avviene tra candidati sostenuti dai partiti (da uno a quattro simboli possono essere presenti sulla scheda) tra i quali ciascun elettore può esprimere un primo voto ed eventual-

mente un secondo voto di preferenza. La scheda elettorale è infatti divisa in due parti identiche, nelle quali l'elettore esprime il primo e il secondo voto di preferenza.

Sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei primi voti. Nel caso ciò non accadesse, verrebbero presi in considerazione i secondi voti del candidato meno votato. A quel punto, la maggioranza assoluta si calcolerebbe sul totale dei votanti sottratto il numero dei primi voti del candidato meno votato e i suoi secondi voti si sommerebbero ai primi voti degli altri candidati, per permettere ad uno di loro di superare la nuova (più bassa) maggioranza assoluta dei voti espressi.

Qualora ciò non accadesse, il sistema prevede l'ulteriore "scomputo" dei primi voti del penultimo candidato e l'attribuzione dei suoi secondi voti ai restanti candidati al fine di permettere ad uno di loro di superare la nuova (ancora più bassa) maggioranza assoluta dei votanti, con la ripetizione eventuale del meccanismo con il terzultimo dei candidati e così via procedendo fino al raggiungimento del risultato richiesto.

Come si evince dalla proposta, lo scopo delle norme di legge pare quello, da un lato, di evitare l'uscita di scena delle liste di partito (o, meglio, delle coalizioni di liste) nell'individuazione e nel sostegno dei candidati al Parlamento e, dall'altro, l'ampliamento – rispetto al sistema attuale a liste "bloccate" – del ruolo dei candidati e della libertà degli elettori di scegliere i parlamentari.

Infine, il sistema proposto mira di fatto a ripristinare un sistema elettorale maggioritario che, pur senza il doppio turno con ballottaggio, non scoraggia di certo la pluralità di candidature nei singoli collegi uninominali.

Una proposta, dunque, che sembra assecondare un bipolarismo italiano a base pluripartitica e della quale possiamo evidenziare i tratti fondamentali con riguardo sia al dettato costituzionale sia al sistema politico italiano, per meglio cercare di definire il (potenziale) funzionamento nel nostro paese di un sistema di trasformazione dei voti in seggi con prevalenza delle candidature.

6. L'eguaglianza del (secondo) voto nel VA

L'applicazione del voto di preferenza alternativo nelle modalità indicate nel disegno di legge citato potrebbe però produrre un paradosso: i secondi voti dell'ultimo dei candidati "valgono" di più dei secondi voti dei candidati migliori.

Poniamo l'esempio di un collegio uninominale composto da 100 elettori che distribuiscono il proprio consenso nel modo esposto nella tabella 1.

Tab. 1. Applicazione del voto di preferenza alternativo. Peso dei secondi voti (esempio 1)

Candidato	Primi voti	Secondi voti
A	40	0
B	35	0
C	16	16 per B
D	9	8 per A
Totali	100	

Come è evidente, in termini di primi voti, il candidato più votato non ha raggiunto la maggioranza assoluta pari a 51 voti ed occorre computare i secondi voti.

Gli elettori del candidato C hanno espresso 16 secondi voti per il candidato B, quelli del candidato D hanno espresso 8 voti per il candidato A, mentre i candidati C e D non hanno ricevuto secondi voti.

Se applicassimo il “modello italiano” di voto alternativo, la maggioranza assoluta si ridurrebbe, perché ai 100 elettori ne andrebbero sottratti 9 attestandosi a 46 voti di preferenza ($100 - 9 = 91/2 + 1 = 46$). Sommando ai 40 primi voti gli 8 secondi voti il candidato A, con 48 voti, sarebbe eletto.

Ciò accadrebbe nonostante il candidato A non sia il “preferito” in termini assoluti, perché se sommiamo i 35 primi voti di B ai 16 secondi voti che B ha ricevuto dagli elettori del candidato C avremmo 51 voti che non solo superano i 48 del candidato A, ma che rappresentano anche la maggioranza assoluta dell’intero corpo elettorale del collegio.

Dall’esempio riportato si evince che i secondi voti del candidato meno apprezzato sono più “influenti” di quelli dei candidati più apprezzati dall’elettorato.

Nella tabella 2 viene presentato un secondo risultato ipotetico in cui i secondi voti espressi in collegamento con il candidato meno votato sono più influenti di quelli del terzo candidato; anzi, a parità di primi voti dei due candidati più votati, sono i secondi voti del candidato meno apprezzato a determinare il vincitore (tab. 2).

Tab. 2. Applicazione del voto di preferenza alternativo. Peso dei secondi voti (esempio 2)

Candidati	Primi voti	Secondi voti	Voti relativi	Voti assoluti
A	40	0	$40 + 9 = 49$	49
B	40	0	40	49
C	11	9 per B	11	11
D	9	9 per A		9

Nota: voti relativi = somma dei primi voti e dei secondi voti provenienti dal candidato escluso (D); voti assoluti = somma dei primi e dei secondi voti di tutti i candidati.

In un terzo caso, infine, i secondi voti dell'ultimo candidato possono ad dirittura ribaltare l'esito dei primi voti facendo sconfiggere il candidato A che è di gran lunga il preferito (tab. 3).

Tab. 3. Applicazione del voto di preferenza alternativo. Peso dei secondi voti (esempio 3)

Candidati	Primi voti	Secondi voti	Voti relativi	Voti assoluti
A	42	0	42	52
B	40	0	$40 + 8 = 48$	48
C	10	10 per A	10	10
D	8	8 per B		8

Nota: voti relativi = somma dei primi voti e dei secondi voti provenienti dal candidato escluso (D); voti assoluti = somma dei primi e dei secondi voti di tutti i candidati.

In questo senso, potremmo dire che il VA di cui al progetto di legge Atti del Senato 2312 non garantisce l'egualanza dell'incidenza del (secondo) voto sul risultato elettorale.

Ci si potrebbe chiedere se il meccanismo di VA proposto garantisca l'egualanza del voto in ragione del fatto che l'art. 48, comma 2°, della Costituzione prevede che il voto debba essere, oltre che personale e segreto, anche libero ed eguale.

Come ha chiarito la Corte costituzionale, il principio costituzionale attiene al fatto che i cittadini giungano al voto «in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto multiplo, né il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formulazione degli organi elettivi [ed] il principio di egualanza non si estende, altresì, al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore» (Corte cost., sent. n. 43 del 1961).

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, la proposta di VA non sostanzia né una fattispecie di voto plurimo (quando l'elettore è ammesso a votare più volte), né di voto multiplo (quando al voto di un elettore è attribuito un valore superiore all'unità) (Martines, 1997).

Va ricordato, inoltre, che più di recente, il tema dell'egualanza del diritto di voto si è posto nel caso della legge elettorale della regione Campania che prevede la doppia preferenza di genere nella medesima lista per il Consiglio regionale: è legittimo il voto di preferenza singolo oppure la doppia preferenza purché riguardante due candidati della stessa lista di sesso diverso.

Nella sentenza n. 4 del 2010 la Corte costituzionale ha respinto le censure di legittimità costituzionale della legge campana, sottolineando che

non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di

politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo. Parimenti non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'eletto-re campano viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali – limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali – introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione (Corte Costituzionale, sentenza n. 4, 2010).

Da questa giurisprudenza si conferma la legittimità costituzionale del meccanismo di VA, anche se occorre ricordare che la decisione della Corte costituzionale riguarda un dettato legislativo nel quale l'ulteriore preferenza non solo è facoltativa, ma anche interna alla stessa lista, quindi in grado di produrre effetti solo sulla graduatoria dei candidati della stessa lista e non sul numero di seggi assegnati a ciascuna lista.

Il tema del rapporto tra la preferenza multipla e l'eguaglianza del diritto di voto si pone comunque per la proposta del voto alternativo quantomeno come problema politico se non di legittimità costituzionale.

Per porre rimedio al paradosso illustrato (la cui rilevanza giuridica rimane tutta da verificare), si potrebbero calcolare tutti i secondi voti ai fini della proclamazione dell'eletto e conservare il raggiungimento della maggioranza assoluta computata sul totale degli elettori del collegio quale condizione per l'elezione.

In questo modo, infatti, si avrebbe una graduatoria epurata della “super-
valutazione” del secondo voto legato ai candidati peggiori e si costruirebbe
una scala di consensi assoluti nella quale è possibile anche che il successo
dell'eletto sia determinato dai secondi voti del suo più diretto avversario.

Certo è, però, che il voto obbligatorio per tutti i candidati rischia di pro-
durre un nuovo paradosso nel caso in cui, su due candidati, ci sia la parità
dei primi e quindi anche dei secondi voti: si dovrebbe stabilire un criterio di
scelta dell'eletto a parità di risultato.

7. Riflessioni conclusive

La proposta di adottare in Italia un sistema elettorale con prevalenza dei candidati (in particolare di voto alternativo) per le elezioni politiche rappresenta in ogni modo il tentativo – tutt'altro che infondato – di armonizzare gli strumenti di formazione dell'offerta elettorale e di espressione della sovranità popolare ad una crescente centralità dei candidati a scapito dei partiti che da tempo «sono scesi al di sotto del livello minimale di capacità rappresentativa» (Elia, 1975, pp. 273-4).

Gli elettori italiani, d'altronde, già manifestano con ampi e costanti segnali di votare con una attenzione crescente per i candidati e decrescente per i partiti, meritando così di essere aggiornata anche la rigidità della “geografia dell'orientamento politico” segnalata anche di recente (Pagnoncelli, Vannucci, 2006).

Un atteggiamento che, qualora si trovasse frustrato dalle formule elettorali e qualora non fosse assecondato neppure nella fase di predisposizione delle liste bloccate con le elezioni primarie, potrebbe produrre un fenomeno di astensionismo, i cui primi segnali sono da cogliere già nelle ultime elezioni regionali.

Modificare il sistema elettorale per il Parlamento con un meccanismo con prevalenza dei candidati potrebbe permettere il recupero di strumenti adeguati per incentivare la partecipazione attiva degli elettori alla scelta dei propri rappresentanti.

Ciò, ovviamente, sempre che il dominio dei partiti nella redazione delle liste bloccate non si sposti sul piano dell'assegnazione dei collegi o non sia addirittura sostituito da quello dei “notabili” locali che, cresciuti nel Comune e nella Regione con il voto di preferenza, potrebbero divenire i naturali rappresentanti della nazione ovvero i “grandi elettori” nella frammentazione territoriale dei collegi uninominali.

Al controllo dell'offerta politica dei partiti si sostituirebbe il controllo personale dei politici locali, vanificando così i potenziali effetti positivi dell'innovazione legislativa. D'altronde la rilevanza del “territorio nonostante tutto”, evidenziata dai recenti studi sulle dinamiche elettorali (Diamanti, 2009), non permette di escludere a priori uno scenario di questo tipo.

Sicuramente un sistema di collegi uninominali di piccole dimensioni (come sarebbero i 618 per la Camera e i 309 per il Senato) aiuterebbe il contenimento delle spese elettorali e avvantaggerebbe gli outsider con un benefico effetto sulla classe politica, ma il peso dei politici locali potrebbe essere eccessivo soprattutto alla luce della debolezza dei “contenitori” politici dei partiti, oggi chiaramente frammentati e deboli.

Così, rischieremmo di avere “rappresentanti della nazione” a forte vocazione localista oppure figure di rilevanza nazionale che, come Francesco De Sanctis nel suo viaggio elettorale alla fine del XIX secolo, da candidati rischierebbero di trovarsi a girare il proprio collegio ora maledicendo i criteri di assegnazione («assegnano collegi, e questo a te, e questo a me, come se gli elettori ci fossero per niente») ora rispondendo desolato all'ennesima richiesta di raccomandazione («“Eccellenza Vi prego a volermi accordare un sussidio giornaliero...”. Ohimè, diss'io, si comincia male. Questo disgraziato mi crede un'eccellenza, e per di più un milionario») (De Sanctis, 1875-76).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Barbera A., Guzzetta G.
2007 *Il governo dei cittadini*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Caravita B.
1993 *Tra crisi e riforme*, Giappichelli, Torino.
2009 *Le elezioni del Parlamento europeo 2009*, Jovene, Napoli.
- Ceccanti S., Ichino P. et al.
2010 *Atti del Senato*, n. 2312, XVI Legislatura, www.senato.it
- Colarizi S.
1994 *Storia dei partiti nell'Italia repubblicana*, Laterza, Roma-Bari.
- D'Alimonte R., Fusaro R.
2008 *La legislazione elettorale italiana*, il Mulino, Bologna.
- Danesi A.
2009 *Elezioni europee a Malta tra bipolarismo, politiche dell'immigrazione e moneta unica*, in B. Caravita, *Le elezioni del Parlamento europeo del 2009*, Jovene, Napoli.
- De Sanctis F.
1875-1876 *Un viaggio elettorale*, Einaudi, Torino 1968.
- Diamanti I.
2009 *Mappe dell'Italia politica*, il Mulino, Bologna.
- Duverger M.
1958 *I partiti politici*, Edizioni di comunità, Milano 1961.
- Elia L.
1975 *Costituzione, partiti, istituzioni*, il Mulino, Bologna 2009.
- Fabrizio D., Feltrin P.
2007 *L'uso del voto di preferenza: una crescita continua*, in A. Chiaramonte, G. Tarli Barbieri, *Riforme e rappresentanza politica nelle Regioni italiane*, il Mulino, Bologna.
- Lanchester F.
1996 *L'innovazione istituzionale nella crisi di regime*, Bulzoni, Roma.
2004 *Gli strumenti della democrazia*, Giuffrè, Milano.
2010 *Una road map virtuosa per la riforma del sistema elettorale in senso stretto*, in "Federalismi", 17
- Lijphart A.
1999 *Le democrazie contemporanee*, il Mulino, Bologna 2001.
- Martines T.
1997 *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano.
- Pagnoncelli N., Vannucci A.
2006 *L'elettore difficile*, il Mulino, Bologna.
- Ridola
1982 *Partiti politici*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXII.
- Rodomonte M. G., Rosa G., Sterpa A.
2009 *Italia, il bipolarismo tiene alla prova delle elezioni europee*, in B. Caravita, *Le elezioni del Parlamento europeo del 2009*, Jovene, Napoli.
- Scoppola P.
1997 *La repubblica dei partiti*, il Mulino, Bologna.

- Sterpa A.
- 2008a *Le prossime tappe del lungo cammino del bipolarismo italiano*, in “federalismi.it”, 12.
- 2008b *Le elezioni regionali anticipate in Abruzzo: verso un “bipolarismo differenziato”?*, in “federalismi.it”, 24.
- 2008c *Il rapporto tra voto e territorio in Italia*, in “Nomos”, 3, pp. 383-7.
- Zanone V.
- 1992 *Atti della Camera*, n. 2052, XI Legislatura, www.camera.it